REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(emanato con d.r. n. 207 del 29 aprile 2025)

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle previsioni della normativa nazionale[1], statutarie[2] e regolamentari[3], l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 2
Convocazione e ordine del giorno

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Rettore o dalla Rettrice, in via ordinaria, di norma una volta al mese e almeno una volta ogni due mesi[4], con la sola eccezione del mese di agosto.
2. Entro la fine di ciascun anno solare è stabilito il calendario delle riunioni dell'anno successivo.
3. Il Consiglio di amministrazione è inoltre convocato dal Rettore o dalla Rettrice qualora almeno un terzo dei componenti o delle componenti ne faccia richiesta scritta, specificando gli argomenti da porre all'ordine del giorno; in tali ipotesi il Rettore o la Rettrice, accertata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e statutarie la competenza dell'organo a deliberare sugli argomenti indicati, convoca il Consiglio di amministrazione entro venti giorni dal ricevimento della richiesta[5].
4. La convocazione, nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 3, avviene mediante comunicazione di posta elettronica ordinaria contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio della seduta, nonché l'indice analitico degli argomenti posti all'ordine del giorno, almeno sette giorni prima della data stabilita per l'adunanza[6].
5. Il Consiglio di amministrazione può essere convocato dal Rettore o dalla Rettrice in via d'urgenza, ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, mediante comunicazione di posta elettronica ordinaria, contenente le indicazioni di cui al comma 4, da inviare almeno due giorni prima della data fissata per la seduta.
6. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3, l'ordine del giorno di ciascuna seduta è fissato dal Rettore o dalla Rettrice tenendo conto anche delle proposte avanzate dal Direttore generale o dalla Direttrice generale, finalizzate a garantire il regolare ed efficiente funzionamento dei servizi dell'Università e il corretto utilizzo delle risorse.

---

[1] articolo 2 comma 1 lettere h), i), l) e m) della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

[2] articolo 14 dello Statuto di autonomia emanato con decreto del Rettore n. 210 del 29 marzo 2012.

[3] articoli 23-27 del Regolamento generale di organizzazione emanato con decreto del Rettore n. 33 del 30 gennaio 2014.

[4] articolo 14 comma 8 dello Statuto di autonomia emanato con decreto del Rettore n. 210 del 29 marzo 2012.

[5] articolo 14 comma 8 dello Statuto di autonomia emanato con decreto del Rettore n. 210 del 29 marzo 2012.

[6] articolo 26 comma 1 del Regolamento generale di organizzazione emanato con decreto del Rettore n. 33 del 30 gennaio 2014.

7. Il Rettore o la Rettrice può disporre, fino a tre giorni prima della data stabilita per la riunione, l'integrazione dell'ordine del giorno con argomenti di particolare urgenza sopravvenuti all'invio della convocazione[7].
8. In casi eccezionali, debitamente motivati in ragione di urgenza sopravvenuta, è possibile introdurre durante la seduta nuovi argomenti nell'ordine del giorno, su proposta del Rettore o della Rettrice o di singoli o singole componenti del Consiglio, a condizione che tutti gli aventi diritto siano presenti e che nessuno degli stessi si opponga.

Art. 3
Documentazione istruttoria

1. Contestualmente alla convocazione della riunione e comunque almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza[8] le proposte di deliberazione e i documenti istruttori relativi agli argomenti all'ordine del giorno, nonché il verbale della seduta precedente, sono resi disponibili ai componenti o alle componenti del Consiglio di amministrazione, al fine di consentire a ciascun Consigliere o a ciascuna Consigliera di acquisire la dovuta conoscenza sugli argomenti da esaminare; di regola la documentazione di cui al periodo precedente è inserita in apposita area del sistema di gestione documentale in uso presso l'Università, riservata ai Consiglieri o alle Consigliere.
2. La documentazione istruttoria relativa alle integrazioni dell'ordine del giorno, autorizzate dal Rettore o dalla Rettrice dopo l'invio della convocazione ai sensi dell'articolo 2 comma 7, è resa disponibile ai Consiglieri o alle Consigliere contestualmente alla comunicazione dell'integrazione.
3. Nelle ipotesi di convocazione del Consiglio di amministrazione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 2 comma 5, la documentazione istruttoria è resa disponibile ai Consiglieri o alle Consigliere almeno ventiquattro ore prima della seduta.
4. Ogni proposta di deliberazione deve essere corredata da adeguata relazione istruttoria, oltre che dal parere di regolarità tecnico-giuridica e dal visto di copertura finanziaria resi dai o dalle competenti responsabili[9].
5. Nelle ipotesi in cui la documentazione istruttoria non sia stata resa disponibile nei termini previsti dal presente articolo, la trattazione dei relativi argomenti all'ordine del giorno e l'assunzione di determinazioni in merito agli stessi sono condizionate all'assenso della maggioranza dei presenti.

[7] articolo 26 comma 2 del Regolamento generale di organizzazione emanato con decreto del Rettore n. 33 del 30 gennaio 2014.
[8] articolo 26 comma 3 del Regolamento generale di organizzazione emanato con decreto del Rettore n. 33 del 30 gennaio 2014.
[9] articolo 26 comma 3 del Regolamento generale di organizzazione emanato con decreto del Rettore n. 33 del 30 gennaio 2014.

Art. 4
Svolgimento delle sedute

1. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei propri componenti o delle proprie componenti[10], regolarmente convocati ai sensi dell'articolo 2.
2. I componenti o le componenti del Consiglio di amministrazione che, per comprovate ragioni, non possano partecipare a una seduta sono tenuti o tenute a inviarne motivata giustificazione scritta al Rettore o alla Rettrice mediante comunicazione di posta elettronica ordinaria, eventualmente corredata da adeguata documentazione, entro l'orario di inizio della riunione.
3. Eventuali assenti giustificati o giustificate, ai sensi del comma precedente, non determinano la modifica della maggioranza indicata al comma 1 ai fini della valida costituzione dell'organo[11].
4. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute e dirette dal Rettore o dalla Rettrice, che coordina i lavori dell'organo con le modalità più idonee a consentire un funzionale svolgimento degli stessi, assicurando alla trattazione di ogni argomento adeguato spazio in relazione alla sua complessità; in caso di assenza o impedimento del Rettore o della Rettrice la presidenza e la direzione delle sedute del Consiglio di amministrazione sono assunte dal Prorettore vicario o dalla Prorettrice vicaria[12].
5. Il Rettore o la Rettrice, sentiti i componenti o le componenti del Consiglio, può per ragioni particolari, da riportare nel verbale della seduta, disporre la modifica dell'ordine di trattazione di un argomento rispetto a quanto previsto nell'ordine del giorno della riunione.
6. Oltre ai Consiglieri o alle Consigliere partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto, il Direttore generale o la Direttrice generale, con funzioni di segretario o segretaria verbalizzante[13], il Prorettore vicario o la Prorettrice vicaria [14] e i componenti o le componenti del Collegio dei revisori dei conti.
7. Alle sedute del Consiglio di amministrazione possono altresì prendere parte, su invito del Rettore o della Rettrice, qualora sia prevista all'ordine del giorno la discussione di argomenti che richiedano una trattazione di tipo specialistico, delegati o delegate, docenti, dirigenti, funzionari o funzionarie dell'Università, nonché consulenti e collaboratori esterni o collaboratrici esterne, con il compito di fornire informazioni e pareri tecnici.

---

[10] articolo 50 comma 1 dello Statuto di autonomia emanato con decreto del Rettore n. 210 del 29 marzo 2012 e articolo 26 comma 5 del Regolamento generale di organizzazione emanato con decreto del Rettore n. 33 del 30 gennaio 2014.

[11] articolo 50 comma 2 dello Statuto di autonomia emanato con decreto del Rettore n. 210 del 29 marzo 2012 e articolo 26 comma 5 del Regolamento generale di organizzazione emanato con decreto del Rettore n. 33 del 30 gennaio 2014.

[12] articolo 12 comma 3 dello Statuto di autonomia emanato con decreto del Rettore n. 210 del 29 marzo 2012 e articolo 16 comma 1 del Regolamento generale di organizzazione emanato con decreto del Rettore n. 33 del 30 gennaio 2014.

[13] articolo 14 comma 4 dello Statuto di autonomia emanato con decreto del Rettore n. 210 del 29 marzo 2012.

[14] articolo 12 comma 3 dello Statuto di autonomia emanato con decreto del Rettore n. 210 del 29 marzo 2012 e articolo 16 comma 2 del Regolamento generale di organizzazione emanato con decreto del Rettore n. 33 del 30 gennaio 2014.

8. Gli argomenti posti all'ordine del giorno sono illustrati dal Rettore o dalla Rettrice. Su invito del Rettore o della Rettrice gli stessi possono essere illustrati anche dal Prorettore vicario o dalla Prorettrice vicaria, dal Direttore generale o dalla Direttrice generale o da altro relatore o altra relatrice.
9. Successivamente all'illustrazione dell'argomento posto all'ordine del giorno il Rettore o la Rettrice dichiara aperta la discussione, nel corso della quale i Consiglieri o le Consigliere, al fine di pervenire a una decisione quanto più possibile meditata e consapevole, possono esprimere compiutamente le proprie considerazioni, di natura tecnico-giuridica o politico-strategica, purché attinenti all'oggetto della trattazione e conformi al rispetto di principi di decoro e di correttezza. I tempi degli interventi sono stabiliti dal Rettore o dalla Rettrice, nell'esercizio dei compiti di cui al comma 4.
10. Qualora un Consigliere o una Consigliera ritenga di trovarsi, in relazione a una decisione di competenza dell'organo, in una situazione di conflitto d'interessi, anche potenziale, è tenuto o tenuta a darne comunicazione prima che inizi la trattazione dell'argomento e ad allontanarsi volontariamente dal luogo della seduta, ovvero, nell'ipotesi di partecipazione per via telematica, a disconnettersi dal collegamento all'adunanza fino ad avvenuta deliberazione sull'argomento.
11. Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche, fatta salva la possibilità di audizioni ai sensi del comma 6 e la presenza di personale di assistenza al Direttore generale o alla Direttrice generale ai fini dell'attività di verbalizzazione. I soggetti invitati ai sensi del comma 7 si allontanano dal luogo della seduta una volta forniti i chiarimenti richiesti e non possono assistere al momento della votazione.
12. Le sedute del Consiglio di amministrazione possono svolgersi in modalità telematica o mista, in conformità a quanto previsto negli atti di organizzazione adottati in materia dall'Università; è ammessa in ogni caso la partecipazione in modalità telematica nell'ipotesi di sedute convocate in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 2 comma 5.
13. Con l'assenso della maggioranza dei presenti o delle presenti e al solo fine di agevolare la redazione del verbale le sedute del Consiglio di amministrazione possono essere oggetto di registrazione; la registrazione è conservata sino alla presa d'atto del relativo verbale, ai sensi del successivo articolo 8 comma 5.

Art. 5
Deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza di voti dei presenti o delle presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dallo Statuto e dalla normativa vigente per determinati argomenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o della presidente[15].

[15] articolo 50 comma 3 dello Statuto di autonomia emanato con decreto del Rettore n. 210 del 29 marzo 2012 e articolo 26 comma 6 del Regolamento generale di organizzazione emanato con decreto del Rettore n. 33 del 30 gennaio 2014.

2. Ai fini della determinazione della maggioranza di cui al comma precedente le astensioni sono computate tra i voti espressi e si considerano equivalenti a voti non favorevoli.
3. Il verbale della riunione dà atto dei voti contrari o delle astensioni e delle relative motivazioni.
4. Non sono da considerarsi quali astensioni l'allontanamento volontario dal luogo dove si tiene la seduta, o la disconnessione volontaria in caso di seduta telematica; in tali ipotesi, fermo restando il presupposto di valida costituzione dell'organo ai sensi dell'articolo 4 comma 1, si determina l'abbassamento della maggioranza necessaria per l'adozione delle deliberazioni di cui al comma 1.
5. Nell'ipotesi in cui un argomento all'ordine del giorno comporti l'assunzione di più determinazioni, tutte riferite alla medesima materia, che possono scindersi in deliberazioni autonome, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore o della Rettrice o di qualsiasi componente, può stabilire se esse debbano avere luogo in forma separata, con votazioni distinte, ovvero in forma unica, con una singola votazione.
6. L'espressione del voto è palese e si effettua per alzata di mano ovvero, nell'ipotesi di seduta svolta in modalità telematica, mediante comunicazione scritta nella chat dello strumento elettronico di gestione della seduta.
7. Nelle ipotesi di deliberazioni che comportino l'esercizio di facoltà discrezionali aventi per presupposto l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e degli atti di una persona, o in ogni altro caso espressamente previsto dalla normativa vigente, la votazione è effettuata a scrutinio segreto.
8. Fermo restando il contenuto della relazione istruttoria di cui all'articolo 3 comma 4, il Consiglio di amministrazione, fornendo adeguata e specifica motivazione, può in sede di deliberazione disattendere o discostarsi dal parere di regolarità tecnico-giuridica e dal visto di copertura finanziaria resi dai o dalle competenti responsabili, anche nel caso in cui gli stessi siano di segno negativo.
9. In relazione a tematiche di particolare complessità o che richiedano un supplemento di attività istruttoria, il Consiglio di amministrazione può prendere atto della documentazione presentata e delle argomentazioni esposte senza addivenire a una votazione, in previsione di future deliberazioni.
10. Ogni deliberazione è registrata nel sistema di gestione documentale in uso presso l'Università e costituisce atto amministrativo autonomo rispetto alle altre deliberazioni adottate nella medesima seduta e al verbale di cui al successivo articolo 8.

Art. 6
Doveri e prerogative dei componenti o delle componenti del Consiglio di amministrazione

1. Coloro che sono designati o designate a fare parte del Consiglio di amministrazione accettano la carica nella consapevolezza dell'impegno richiesto, dell'effettiva disponibilità del tempo necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali e della diligenza correlata alla natura dell'incarico. L'assunzione della carica è subordinata alla verifica dell'assenza di

situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziali, o di inopportunità, che l'interessato o l'interessata è comunque personalmente tenuto o tenuta a segnalare al Rettore o alla Rettrice, ove ne sia già a conoscenza.
2. I componenti o le componenti del Consiglio di amministrazione sono tenuti o tenute a garantire la continuità della partecipazione alle sedute dell'organo. L'assenza senza giustificato motivo da tre sedute consecutive ovvero l'assenza, anche giustificata, da almeno sei sedute consecutive determina la decadenza dalla carica, dichiarata con deliberazione dell'organo.[16]
3. I Consiglieri o le Consigliere sono tenuti o tenute a non divulgare atti e informazioni riservati, conosciuti in ragione dell'assolvimento del mandato istituzionale, anche dopo la scadenza dello stesso, e a osservare un generale dovere di riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni che si sono svolte in relazione agli argomenti da trattare[17].
4. I Consiglieri o le Consigliere hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Università ogni notizia e informazione utili all'espletamento del proprio mandato e di accedere agli atti e ai documenti formati o detenuti dall'amministrazione universitaria, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti e ai documenti amministrativi.[18]
5. I Consiglieri o le Consigliere hanno la possibilità di richiedere le deliberazioni adottate a decorrere dal quarto giorno lavorativo successivo a quello in cui ha avuto luogo la seduta dell'organo; qualora, a seguito della discussione intervenuta, sia necessario procedere a una rielaborazione della proposta di deliberazione, la deliberazione nella sua versione finale è resa disponibile non oltre il settimo giorno lavorativo successivo a quello di svolgimento della riunione.

Art. 7
Segreteria del Consiglio di amministrazione

1. La funzione di segretario o segretaria verbalizzante delle sedute del Consiglio di amministrazione è svolta dal Direttore generale o dalla Direttrice generale, il quale o la quale può farsi assistere, per le operazioni relative, da funzionari o funzionarie da lui o da lei designati o designate[19], in numero comunque non superiore a due.
2. In caso di assenza o di impedimento del Direttore generale o della Direttrice generale le funzioni di segretario verbalizzante sono assolte da altro o altra dirigente o altro funzionario o funzionaria dell'Università, indicato dallo stesso Direttore generale o dalla stessa Direttrice generale.
3. Il segretario o la segretaria ha l'obbligo, ove richiesto, di esprimere il proprio parere di carattere tecnico-giuridico in merito al contenuto delle proposte di deliberazione presentate e alle loro conseguenze in termini amministrativi e operativi; ha altresì il

[16] articolo 51 comma 5 dello Statuto di autonomia emanato con decreto del Rettore n. 210 del 29 marzo 2012 e articolo 27 commi 2 lettera *b)* e 3 del Regolamento generale di organizzazione emanato con decreto del Rettore n. 33 del 30 gennaio 2014.
[17] articolo 14 del Codice etico emanato con decreto del Rettore n. 254 del 7 maggio 2012.
[18] articolo 26 comma 4 del Regolamento generale di organizzazione emanato con decreto del Rettore n. 33 del 30 gennaio 2014.
[19] articolo 50 comma 5 dello Statuto di autonomia emanato con decreto del Rettore n. 210 del 29 marzo 2012.

compito di presidiare sul corretto funzionamento dell'organo, in relazione agli ambiti che attengono al rispetto delle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari vigenti.

Art. 8
Verbalizzazione

1. Il verbale illustra in modo compiuto il processo di formazione delle decisioni, dando conto delle opinioni degli intervenuti o delle intervenute e delle motivazioni alla base delle stesse.
2. Il verbale è redatto secondo principi di sinteticità e chiarezza e riporta obbligatoriamente l'espressione dei voti contrari o di astensione rispetto alle deliberazioni assunte e le dichiarazioni di dissenso[20].
3. Ciascun Consigliere o ciascuna Consigliera può richiedere, durante la seduta, che in relazione a uno specifico argomento posto all'ordine del giorno venga inserita nel verbale una propria dichiarazione scritta, della quale viene data lettura durante la seduta e che viene poi consegnata al segretario verbalizzante[21].
4. Costituiscono contenuto essenziale del verbale i seguenti elementi:

a) il giorno, l'orario d'inizio e di conclusione della seduta;
b) il luogo della seduta;
c) l'indicazione chi esercita le funzioni di presidente e di segretario o segretaria;
d) i nominativi dei componenti o delle componenti presenti e di quelli o quelle assenti, indicando, per questi ultimi o queste ultime, quelli o quelle che hanno giustificato l'assenza e quelli o quelle che non l'hanno fatto;
e) l'ordine del giorno;
f) l'illustrazione dell'argomento trattato, eventualmente corredata dalla pertinente documentazione;
g) l'indicazione dell'esito della votazione, con la specifica menzione delle astensioni e dei voti contrari.

5. Il verbale è posto a disposizione dei Consiglieri o delle Consigliere per eventuali osservazioni, raccolte dal segretario o dalla segretaria non oltre il quarto giorno lavorativo precedente la seduta successiva, ed è poi soggetto a presa d'atto nel corso della stessa[22].
6. Il verbale è sottoscritto dal presidente o dalla presidente e dal segretario o dalla segretaria ed è registrato nel sistema di gestione documentale in uso presso l'Università; esso costituisce atto amministrativo autonomo rispetto alle deliberazioni di cui al precedente articolo 5.

---

[20] articolo 26 comma 8 del Regolamento generale di organizzazione emanato con decreto del Rettore n. 33 del 30 gennaio 2014.

[21] articolo 26 comma 8 del Regolamento generale di organizzazione emanato con decreto del Rettore n. 33 del 30 gennaio 2014.

[22] articolo 50 comma 4 dello Statuto di autonomia emanato con decreto del Rettore n. 210 del 29 marzo 2012 e articolo 26 comma 8 del Regolamento generale di organizzazione emanato con decreto del Rettore n. 33 del 30 gennaio 2014.

Art. 9
Pubblicità degli atti

1. Le deliberazioni e i verbali del Consiglio di amministrazione non sono oggetto di pubblicazione; ogni sei mesi, in attuazione della vigente normativa nazionale[23] e nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali, gli elenchi delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione sono pubblicati nel sito web istituzionale dell'Università.
2. Resta ferma la possibilità di accedere ai documenti di cui al presente articolo nelle forme e alle condizioni previste dalla normativa nazionale e dalla regolamentazione interna dell'Università in materia di accesso ai documenti amministrativi e di accesso civico[24].

Art. 10
Commissioni istruttorie

1. In relazione a specifiche materie o argomenti particolari, il Consiglio di amministrazione può istituire, con propria deliberazione, commissioni permanenti o gruppi di lavoro con funzioni istruttorie, di verifica e consultive.
2. Gli organismi di cui al comma 1 operano secondo regole di funzionamento semplificate, analoghe, in quanto applicabili, a quelle definite per le sedute del Consiglio di amministrazione.

Art. 11
Disposizioni finali

1. Fatto salvo il rispetto delle previsioni di legge e dello Statuto, in assenza di diverse e specifiche previsioni le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, per l'organizzazione e il funzionamento di tutti gli organi collegiali dell'Università, siano essi istituiti in attuazione della normativa nazionale ovvero nell'esercizio dell'autonomia statutaria e regolamentare di cui l'ente dispone.
2. Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di amministrazione ed emanato con decreto del Rettore o della Rettrice. Esso è pubblicato nel sito web dell'Università ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

[23] articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

[24] articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241; articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33; Regolamento in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, obblighi di pubblicità e trasparenza e diritto di accesso civico, emanato con decreto del Rettore n. 262 del 3 agosto 2018.